

D.M. 18-11-1998

Schemi di convenzione per prestazioni assistenziali, da parte di aziende sanitarie, ai casi di AIDS nei confronti di detenuti
(G.U. 05-03-1999, n. 53, Serie Generale)

☞ Preambolo

☞ Art. 1.

☞ Art. 2.

📁 SCHEMA N. 1

☞ ACCORDO CONTRATTUALE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE ACCREDITATE SECONDO I PIANI REGIONALI NELL'ASSISTENZA AI CASI DI AIDS NEI CONFRONTI DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI CON INFEZIONE DA HIV RISTRETTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DOTATI DEI REPARTI SPECIALI PER IL TRATTAMENTO DI PERSONE CON MALATTIE INFETTIVE

☞ Art. 1 - (Obblighi delle parti)

☞ Art. 2 - (Ulteriori compiti dell'Istituto e dell'Azienda)

☞ Art. 3 - (Remunerazione delle prestazioni)

☞ Art. 4 - (Durata dell'accordo)

📁 SCHEMA N. 2

☞ ACCORDO CONTRATTUALE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE ACCREDITATE SECONDO I PIANI REGIONALI NELL'ASSISTENZA AI CASI DI AIDS NEI CONFRONTI DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI CON INFEZIONE DA HIV RISTRETTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI NON DOTATI DI REPARTI SPECIALI PER IL TRATTAMENTO DI PERSONE CON MALATTIE INFETTIVE, CONVENZIONATI CON CONSULENTE INFETTIVOLOGO.

☞ Art. 1 - (Obblighi delle parti)

☞ Art. 2 - (Ulteriori compiti dell'Istituto e dell'Azienda)

☞ Art. 3 - (Remunerazione delle prestazioni)

☞ Art. 4 - (Durata dell'accordo)

📁 SCHEMA N. 3

☞ ACCORDO CONTRATTUALE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DA PARTE DELLE AZIENDE

SANITARIE ACCREDITATE SECONDO I PIANI REGIONALI ALL'ASSISTENZA AI CASI DI AIDS NEI CONFRONTI DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI CON INFEZIONE DA HIV RISTRETTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI NON DOTATI DI REPARTI SPECIALI PER IL TRATTAMENTO DI PERSONE CON MALATTIE INFETTIVE NE' CONVENZIONATI CON CONSULENTE INFETTIVOLOGO.

- ☞ Art. 1 - (Obblighi delle parti)
 - ☞ Art. 2 - (Ulteriori compiti dell'Istituto e dell'Azienda)
 - ☞ Art. 3 - (Remunerazione delle prestazioni)
 - ☞ Art. 4 - (Durata dell'accordo)
- ☞ Allegato

Preambolo

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

e

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 11, comma 10, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in virtù del quale il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai fini dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extraospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità;

Visti i decreti del Ministro della sanità nelle date 5 e 26 novembre 1996 riguardanti il regime di rimborsabilità ed il prezzo di vendita delle specialità medicinali antiretrovirali, nonché i successivi decreti di modificazione ed integrazione;

Considerato che secondo gli indicati decreti le predette specialità medicinali, inserite nella fascia H, possono essere utilizzate esclusivamente dalle unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie e dalle altre unità operative prevalentemente impegnate, secondo i piani regionali, nelle attività di assistenza ai casi di AIDS;

Considerata l'urgenza e la necessità di garantire alle persone detenute ed internate le medesime opportunità terapeutiche riconosciute alle persone in stato di libertà, con particolare riguardo alle possibilità di accesso ai farmaci antiretrovirali;

Ritenuta la necessità di assicurare alle persone detenute ed internate la possibilità di effettuare tutti gli specifici accertamenti diagnostico-terapeutici ed i controlli sanitari secondo le indicazioni fornite dalla commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le altre malattie infettive recepite con la circolare del Ministro della sanità 23 dicembre 1996, n. 18, recante le "Linee guida per l'adozione di principi di terapia antiretrovirale dell'infezione da HIV indirizzate alle unità operative di malattie infettive, ospedaliere ed universitarie e ad altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani di assistenza ai casi di AIDS";

Considerato che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha attrezzato presso i centri clinici e chirurgici di Milano Opera, Napoli Secondigliano e Genova Marassi, nonché presso la sezione sanitaria della casa circondariale di Roma Rebibbia nuovo complesso, reparti speciali per il trattamento di persone detenute o internate con malattie infettive, presso cui può essere garantito il monitoraggio clinico e strumentale ed una corretta

somministrazione dei farmaci antiretrovirali, in attesa del compimento della procedura volta al formale accreditamento degli stessi ai sensi della vigente normativa, per il cui espletamento saranno adottate procedure di urgenza;

Ritenuto che tali reparti speciali hanno necessità di disporre con immediatezza dei farmaci antiretrovirali;

Ritenuto inoltre che altri istituti penitenziari, pur non dotati di strutture sanitarie di particolare specializzazione in ordine alla materia delle malattie infettive, possono comunque garantire o una sorveglianza clinica specialistica ed una corretta somministrazione dei farmaci antiretrovirali, operata sulla base di apposita prescrizione delle unità operative ospedaliere o universitarie di malattie infettive o delle altre unità operative prevalentemente impegnate, secondo i piani regionali, nelle attività di assistenza ai casi di AIDS, ovvero la mera somministrazione degli indicati farmaci;

Ritenuto di dover dettare, mediante l'adozione di appositi schemi di accordo contrattuale tra gli istituti penitenziari e le aziende sanitarie accreditate secondo i piani regionali all'assistenza ai casi di AIDS, indirizzi uniformi al fine di assicurare ai detenuti ed agli internati con infezione da HIV un'adeguata assistenza sanitaria;

Considerato che in ragione dei dati statistici su base storica può presuntivamente ritenersi che circa mille persone detenute o internate potrebbero ogni anno accedere agli accertamenti diagnostici occorrenti per la patologia in argomento, e che circa cinquecento persone affette da HIV potrebbero ogni anno far uso dei farmaci antiretrovirali;

Rilevato che, secondo l'allegato dettaglio dei costi predisposto dal Ministero della sanità sulla base del decreto ministeriale 22 luglio 1996 "Prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe", il costo annuale procapite degli accertamenti diagnostici è valutabile in L. 2.244.640 e che la spesa mensile pro-capite per l'acquisto di farmaci antiretrovirali può valutarsi in L. 1.200.000;

Considerato che la previsione di cui al precedente punto determinerebbe una spesa di L. 2.244.640.000 per gli accertamenti diagnostici e di L. 7.200.000.000 per i farmaci antiretrovirali, per una spesa complessiva di L. 9.444.640.000;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le altre malattie infettive nella seduta dell'11 novembre 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 23 aprile 1998;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza del 28 luglio 1998;

Adottano

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono approvati gli schemi di accordo contrattuale, che si allegano e che devono ritenersi parte integrante del presente decreto, per lo svolgimento di prestazioni assistenziali da parte delle aziende sanitarie accreditate secondo i piani regionali all'assistenza ai casi di AIDS nei confronti di persone detenute ed internate con infezione da HIV.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi all'attuazione degli accordi contrattuali tra le aziende sanitarie di cui all'art. 1 e gli istituti penitenziari, presuntivamente valutabili in L. 9.500.000.000 annui, graveranno sul capitolo 2102 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

SCHEMA N. 1

ACCORDO CONTRATTUALE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE ACCREDITATE SECONDO I PIANI REGIONALI NELL'ASSISTENZA AI CASI DI AIDS NEI CONFRONTI DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI CON INFEZIONE DA HIV RISTRETTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DOTATI DEI REPARTI SPECIALI PER IL TRATTAMENTO DI PERSONE CON MALATTIE INFETTIVE

L'anno il giorno del mese di

TRA

l'Azienda sanitaria con sede in via, in seguito denominata Azienda, nella persona del legale rappresentante il Direttore Generale,

E

la Casa di con sede in via, in seguito denominato Istituto, nella persona del Direttore dott.,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

SCHEMA N. 1

Art. 1 - (Obblighi delle parti)

1. L'Azienda assicura a favore delle persone detenute ed internate con infezione da HIV che, secondo le vigenti Linee guida emanate in materia dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le altre malattie infettive, necessitano delle terapie antiretrovirali, la prescrizione dei farmaci e la supervisione del trattamento stesso.

2. L'Azienda assicura inoltre l'effettuazione nei confronti dei suindicati soggetti degli esami strumentali non effettuabili a cura dell'Istituto, nonché di

indagini di diagnostica per immagini, sino al massimo di due tomografie assiali computerizzate ed una risonanza magnetica nucleare l'anno, da effettuarsi presso strutture dell'Azienda.

3. L'Istituto garantisce all'interno del proprio reparto di malattie infettive l'assistenza specialistica e farmaceutica anche mediante utilizzazione dei farmaci antiretrovirali e l'effettuazione a favore delle medesime persone degli opportuni accertamenti di laboratorio secondo le vigenti Linee guida emanate dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le altre malattie infettive.

SCHEMA N. 1

Art. 2 - (Ulteriori compiti dell'Istituto e dell'Azienda)

1. L'Istituto si impegna a rendere disponibile il personale medico ed infermieristico necessario all'assistenza.
2. L'Istituto provvede altresì all'invio tempestivo e diretto dei campioni biologici all'Azienda, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'accompagnamento dei pazienti presso la struttura competente dell'Azienda ai fini dell'effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari non assicurabili presso la struttura penitenziaria.
3. La gestione ordinaria dei pazienti per ogni necessità di ordine sanitario, ivi comprese le prestazioni urgenti, resta di esclusiva competenza del personale sanitario dell'Istituto, il quale provvederà altresì alla conservazione delle cartelle cliniche ed alla registrazione nelle stesse dei risultati degli accertamenti eseguiti.
4. L'Azienda può inserire i pazienti detenuti ed internati, previo consenso informato da parte dei medesimi, in studi terapeutici controllati e randomizzati, ottemperando alle necessarie approvazioni dei protocolli di studio.

SCHEMA N. 1

Art. 3 - (Remunerazione delle prestazioni)

1. Le spese relative all'erogazione delle prestazioni previste nel precedente articolo 1, punti 1 e 2, sono a carico dell'Istituto.
2. Per il complesso delle suddette prestazioni, l'Istituto corrisponderà all'Azienda, mensilmente, sulla base della documentazione comprovante le avvenute prestazioni, le somme corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate a detenuti ed internati, secondo le tariffe relative alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale vigenti al momento dell'erogazione.
3. L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare, prima del pagamento delle somme di cui al precedente punto 2, verifiche e controlli in ordine alle prestazioni eseguite dall'Azienda.

SCHEMA N. 1

Art. 4 - (Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo contrattuale decorre dal e conserva efficacia sino al
2. Ogni sei mesi le parti, di comune accordo, in relazione all'eventuale miglioramento delle conoscenze sull'infezione da HIV e dei relativi trattamenti diagnostico-terapeutici, potranno apportare revisioni alle procedure, alle prestazioni ed agli oneri contenuti nel presente accordo.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

SCHEMA N. 2

ACCORDO CONTRATTUALE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE ACCREDITATE SECONDO I PIANI REGIONALI NELL'ASSISTENZA AI CASI DI AIDS NEI CONFRONTI DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI CON INFEZIONE DA HIV RISTRETTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI NON DOTATI DI REPARTI SPECIALI PER IL TRATTAMENTO DI PERSONE CON MALATTIE INFETTIVE, CONVENZIONATI CON CONSULENTE INFETTIVOLOGO.

L'anno il giorno del mese di

TRA

l'Azienda sanitaria con sede in via, in seguito denominata Azienda, nella persona del legale rappresentante il Direttore Generale,

E

la Casa di con sede in via, in seguito denominato Istituto, nella persona del Direttore dott.,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

SCHEMA N. 2

Art. 1 - (Obblighi delle parti)

1. L'Azienda assicura a favore delle persone detenute ed internate con infezione da HIV che, secondo le vigenti Linee guida emanate in materia dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le altre malattie infettive, necessitano delle terapie antiretrovirali, la prescrizione dei farmaci, il monitoraggio clinico e strumentale, incluso l'esame microbiologico per la tubercolosi, il viral load e la tipizzazione linfocitaria, nonché la supervisione del trattamento stesso.
2. L'Azienda assicura inoltre l'effettuazione nei confronti dei suindicati soggetti degli altri esami strumentali non effettuabili a cura dell'Istituto, nonché

di indagini di diagnostica per immagini, sino al massimo di due tomografie assiali computerizzate ed una risonanza magnetica nucleare l'anno, da effettuarsi presso strutture dell'Azienda.

3. L'Istituto si impegna a provvedere all'esecuzione degli esami strumentali ivi effettuabili, nonché, sotto il controllo e la diretta responsabilità gestionale dei medici del servizio sanitario penitenziario, all'acquisto ed alla corretta somministrazione dei farmaci antiretrovirali.

SCHEMA N. 2

Art. 2 - (Ulteriori compiti dell'Istituto e dell'Azienda)

1. L'Istituto si impegna a rendere disponibile il personale medico ed infermieristico necessario all'assistenza.

2. L'Istituto provvede altresì all'invio tempestivo e diretto dei campioni biologici all'Azienda, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'accompagnamento dei pazienti presso la struttura competente dell'Azienda ai fini dell'effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari non assicurabili presso la struttura penitenziaria.

3. La gestione ordinaria dei pazienti per ogni necessità di ordine sanitario, ivi comprese le prestazioni urgenti, resta di esclusiva competenza del personale sanitario dell'Istituto, il quale provvederà altresì alla conservazione delle cartelle cliniche ed alla registrazione nelle stesse dei risultati degli accertamenti eseguiti.

4. L'Azienda può inserire i pazienti detenuti ed internati, previo consenso informato da parte dei medesimi, in studi terapeutici controllati e randomizzati, ottemperando alle necessarie approvazioni dei protocolli di studio.

SCHEMA N. 2

Art. 3 - (Remunerazione delle prestazioni)

1. Le spese relative all'erogazione delle prestazioni previste nel precedente articolo 1, punti 1 e 2, sono a carico dell'Istituto.

2. Per il complesso delle suddette prestazioni, l'Istituto corrisponderà all'Azienda, mensilmente, sulla base della documentazione comprovante le avvenute prestazioni, le somme corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate a detenuti ed internati, secondo le tariffe relative alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale vigenti al momento dell'erogazione.

3. L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare, prima del pagamento delle somme di cui al precedente punto 2, verifiche e controlli in ordine alle prestazioni eseguite dall'Azienda.

SCHEMA N. 2

Art. 4 - (Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo contrattuale decorre dal e conserva efficacia sino al
 2. Ogni sei mesi le parti, di comune accordo, in relazione all'eventuale miglioramento delle conoscenze sull'infezione da HIV e dei relativi trattamenti diagnostico-terapeutici, potranno apportare revisioni alle procedure, alle prestazioni ed agli oneri contenuti nel presente accordo.
- IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

SCHEMA N. 3

ACCORDO CONTRATTUALE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE ACCREDITATE SECONDO I PIANI REGIONALI ALL'ASSISTENZA AI CASI DI AIDS NEI CONFRONTI DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI CON INFEZIONE DA HIV RISTRETTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI NON DOTATI DI REPARTI SPECIALI PER IL TRATTAMENTO DI PERSONE CON MALATTIE INFETTIVE NE' CONVENZIONATI CON CONSULENTE INFETTIVOLOGO.

L'anno il giorno del mese di

TRA

l'Azienda sanitaria con sede in via, in seguito denominata Azienda, nella persona del legale rappresentante il Direttore Generale,

E

la Casa di con sede in via, in seguito denominato Istituto, nella persona del Direttore dott.,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

SCHEMA N. 3

Art. 1 - (Obblighi delle parti)

1. L'Azienda assicura a favore delle persone detenute ed internate con infezione da HIV che, secondo le vigenti Linee guida emanate in materia dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le altre malattie infettive, necessitano delle terapie antiretrovirali, la prescrizione dei farmaci, il monitoraggio clinico e strumentale, incluso l'esame microbiologico per la tubercolosi, il viral load e la tipizzazione linfocitaria, nonché la supervisione del trattamento stesso.
2. L'Azienda assicura inoltre l'effettuazione nei confronti dei suindicati soggetti degli altri esami strumentali non effettuabili a cura dell'Istituto, nonché di indagini di diagnostica per immagini, sino al massimo di due tomografie assiali computerizzate ed una risonanza magnetica nucleare l'anno, da

effettuarsi presso strutture dell'Azienda.

3. L'Istituto si impegna a provvedere all'acquisto ed alla somministrazione dei farmaci antiretrovirali.

SCHEMA N. 3

Art. 2 - (Ulteriori compiti dell'Istituto e dell'Azienda)

1. L'Istituto si impegna a rendere disponibile il personale infermieristico necessario all'assistenza ed alla somministrazione dei farmaci.

2. L'Istituto provvede altresì all'invio tempestivo e diretto dei campioni biologici all'Azienda, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'accompagnamento dei pazienti presso la struttura competente dell'Azienda ai fini dell'effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari non assicurabili presso la struttura penitenziaria.

3. La gestione ordinaria dei pazienti per ogni necessità di ordine sanitario, ivi comprese le prestazioni urgenti, resta di esclusiva competenza del personale sanitario dell'Istituto, il quale provvederà altresì alla conservazione delle cartelle cliniche ed alla registrazione nelle stesse dei risultati degli accertamenti eseguiti.

4. L'Azienda può inserire i pazienti detenuti ed internati, previo consenso informato da parte dei medesimi, in studi terapeutici controllati e randomizzati, ottemperando alle necessarie approvazioni dei protocolli di studio.

SCHEMA N. 3

Art. 3 - (Remunerazione delle prestazioni)

1. Le spese relative all'erogazione delle prestazioni previste nel precedente articolo 1, punti 1 e 2, sono a carico dell'Istituto.

2. Per il complesso delle suddette prestazioni, l'Istituto corrisponderà all'Azienda, mensilmente, sulla base della documentazione comprovante le avvenute prestazioni, le somme corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate a detenuti ed internati, secondo le tariffe relative alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale vigenti al momento dell'erogazione.

3. L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare, prima del pagamento delle somme di cui al precedente punto 2, verifiche e controlli in ordine alle prestazioni eseguite dall'Azienda.

SCHEMA N. 3

Art. 4 - (Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo contrattuale decorre dal e conserva efficacia sino al

2. Ogni sei mesi le parti, di comune accordo, in relazione all'eventuale miglioramento delle conoscenze sull'infezione da HIV e dei relativi trattamenti

diagnostico-terapeutici, potranno apportare revisioni alle procedure, alle prestazioni ed agli oneri contenuti nel presente accordo.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Allegato

DETTAGLIO DEI COSTI PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE - CON INFEZIONE DA HIV NELLE CARCERI - (D.M. 22 luglio 1996 "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale e relative tariffe". Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 216 del 14 settembre 1996, n. 150).

1) Prescrizione dei farmaci e supervisione del trattamento	L. 40.000 prima visita (cod. 89,7) 25.000 visite successive (cod. 8901) n. 12 visite annue (1 al mese) costo complessivo L. 315.000
2) 2 TAC l'anno	L. 175.000 (media) senza contrasto 275.000 (media) con contrasto costo medio L. 225.000 x 2 = 550.000 costo complessivo L. 550.000
3) 1 RMN l'anno	L. 320.000 (media) senza contrasto 480.000 (media) con contrasto costo medio L. 400.000 costo complessivo L. 400.000
4) Monitoraggio clinico e strumentale per pazienti in terapia antiretrovirale	(ogni mese)
a) Emocromo (cod. 9062.2)	L. 6.200 x 12 = L. 74.400
b) Glicemia (cod. 9027.1)	2.500 x 12 = 30.000
c) Azotemia (cod. 9044.1)	2.400 x 12 = 28.800
d) Elettroliti (cod. 9040.4)	2.400 x 12 = 28.800
e) Transaminasi (cod. 9009.2 e 9004.5)	4.700 + 2.200 = 6.920 x 12 = 83.040
f) Bilirubinemia totale e frazionata (cod. 9010.5)	3.000 x 12 = 36.000
g) Amilasemia (cod. 9006.4)	4.700 x 12 = 56.400

h) Creatinemia	(cod. 9016.3)	2.400 x 12 = 28.800
		costo complessivo annuo L. 366.240
5) Esame microbiologico M tubercolosis		2 metodi (1 sola volta) (cod. 9102.2) costo complessivo L. 31.000
6) Viral load (carica virale)		(cod. 9122.3) ogni 4 mesi L. 150.000 x 3 costo complessivo L. 450.000
7) Tipizzazione linfocitaria		(cod. 9081.5) ogni tre mesi L. 33.100 x 4 costo complessivo L. 132.400

Costo totale degli accertamenti
diagnostici

L. 315.000 + (visite)

550.000 + (TAC)

400.000 + (RMN)

366.240 + (Monitoraggio)

31.000 + (Microb. tubercolosi)

450.000 + (Viral load)

132.400 + (tipizzazione)

L. 2.244.640 l'anno

8) Spesa acquisto farmaci	L. 1.200.000 al mese circa
	L. 14.400.000 l'anno
	costo totale L. 2.244.640 + 14.400.000 = 16.644.640
	l'anno

La somma va moltiplicata, ai fini della indicazione nel decreto dell'impegno di spesa, per il numero dei detenuti interessati ai trattamenti.